



Lotteria degli scontrini

La c.d. “lotteria degli scontrini” (o “lotteria dei corrispettivi”) è il concorso a premi nazionale che prenderà **avvio dal 01.02.2021** e consentirà ai privati consumatori, a determinate condizioni, di partecipare ad estrazioni periodiche di premi in denaro a fronte degli acquisti effettuati presso esercenti che svolgono attività di commercio al minuto o assimilate. Essa è stata introdotta con la finalità di contrastare l’evasione fiscale. Infatti, per la partecipazione alla lotteria è necessario che

- i dati dei corrispettivi per i quali l’acquirente ha manifestato l’intenzione di aderire al concorso siano trasmessi dagli esercenti, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate;
- l’acquisto sia regolato mediante **mezzi di pagamento elettronici** (carta di debito, di credito, ecc.).

Possono partecipare alla lotteria le persone fisiche maggiorenni, residenti nel territorio dello Stato, che effettuano acquisti di beni e servizi, al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione, presso esercenti che memorizzano e trasmettono i dati dei corrispettivi in via telematica. Ai fini della partecipazione è altresì necessario che:

- gli acquirenti, al momento dell’acquisto (prima dell’emissione del documento commerciale) comunichino all’esercente il proprio “codice lotteria”;
- l’esercente trasmetta i dati dell’operazione all’Agenzia delle Entrate.

Precisiamo come il **codice lotteria** sopra citato consente l’identificazione del cliente ai soli fini delle estrazioni e dell’individuazione del vincitore. Esso può essere ottenuto mediante l’apposito servizio on-line disponibile sul “portale Lotteria”. Nello specifico, il soggetto interessato deve digitare nell’apposito servizio il proprio codice fiscale, senza inserire ulteriori elementi di identificazione, e il sistema genererà un codice alfanumerico di 8 caratteri (codice lotteria), che sarà associato in modo univoco al codice fiscale comunicato. Il codice lotteria così ottenuto deve poi essere stampato o salvato su un dispositivo mobile poiché, al momento dell’acquisto, dovrà essere mostrato all’esercente.

La comunicazione del codice al momento dell’acquisto costituisce manifestazione della volontà di partecipare alle estrazioni. Qualora l’esercente rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore potrà segnalare tale circostanza sul portale dedicato. L’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza ne terranno conto nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

Ogni acquisto valido per la lotteria di importo uguale o superiore a 1,00 euro consente di partecipare al concorso e genera un determinato numero di biglietti virtuali. Nello specifico, verrà generato un biglietto per ogni euro di corrispettivo, con arrotondamento per eccesso se la cifra decimale supera i 49 centesimi. Per ciascuno “scontrino elettronico”, però, potranno essere generati al massimo 1.000 biglietti.

Al Sistema Lotteria vengono trasmessi i dati riguardanti l’importo speso, le modalità di pagamento e il codice lotteria, mentre non vengono trasmessi i dati descrittivi dell’acquisto (ossia quelli relativi alla tipologia di bene o servizio acquistato). Le informazioni trasmesse sono raccolte e conservate nella banca dati del Sistema Lotteria, a cura dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e possono essere utilizzate esclusivamente da quest’ultima ai fini delle estrazioni (per generare i biglietti virtuali) e per risalire all’acquirente soltanto in caso di vincita, tramite l’abbinamento tra il codice lotteria e il codice fiscale.

Si evidenzia che, tra gli acquisti che non consentono di partecipare alla lotteria, vi sono:

- gli acquisti di importo inferiore a un euro;
- gli acquisti effettuati on line;
- gli acquisti effettuati nell'ambito dell'esercizio d'impresa, arte o professione, indipendentemente dalla circostanza che siano documentati mediante fattura o documento commerciale.

Inoltre, al fine di riuscire a garantire una corretta riservatezza nel trattamento dei dati sensibili, in una prima fase di applicazione della lotteria non rientreranno;

- gli acquisti effettuati da privati ma documentati mediante fattura elettronica;
- gli acquisti con "scontrino parlante";
- gli acquisti effettuati presso farmacie se l'acquirente comunica il proprio codice fiscale in relazione all'acquisto (per beneficiare della detrazione/deduzione IRPEF).

I soggetti che cedono beni o prestano servizi per i quali l'acquirente manifesta l'intenzione di partecipare alla lotteria sono tenuti a trasmettere i dati dell'operazione secondo le modalità previste. Pertanto, in vista dell'attuazione della lotteria, essi sono tenuti ad adeguare i relativi strumenti. Inoltre, in vista dell'attuazione della lotteria, è opportuno che gli esercenti che utilizzano i registratori telematici si dotino di un lettore ottico, da collegare all'apparecchio, in grado di rilevare in modo automatico il codice lotteria comunicato dal cliente. Invece, i soggetti che utilizzano la procedura web "Documento commerciale on line" dovranno inserire il dato manualmente in fase di compilazione dello "scontrino elettronico". Sul documento emesso dall'esercente dovranno quindi essere evidenziati distintamente:

- il codice lotteria del cliente (che consente a quest'ultimo di verificare l'acquisizione del dato da parte del cedente/prestatore);
- l'importo pagato mediante mezzi elettronici.

Ai fini della lotteria, i registratori telematici trasmettono il file XML mediante un servizio dedicato che sfrutta l'impianto già esistente per l'acquisizione dei corrispettivi telematici. I dati acquisiti vengono poi raccolti nella banca dati del Sistema Lotteria. I file vengono generati dal registratore "in maniera distribuita" nel corso della giornata e al momento della chiusura di cassa. La trasmissione può avvenire in un orario casuale, nell'arco del giorno di emissione del documento commerciale e, comunque, entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Se l'esercente tarda a trasmettere i dati, i corrispettivi validi partecipano alle prime estrazioni effettuate dopo l'invio (per le estrazioni, infatti, si prende a riferimento il giorno in cui lo "scontrino" viene acquisito alla banca dati della lotteria e non la data di emissione). Se il file è scartato, i documenti non sono considerati validi ai fini della lotteria.

Nell'ambito della lotteria sono previste estrazioni settimanali, mensili e annuali. Ciascun corrispettivo, dunque, partecipa a una estrazione settimanale, a una estrazione mensile e all'estrazione dell'anno di riferimento, in relazione alla data in cui è stato trasmesso e registrato al Sistema Lotteria (e non in relazione alla data di emissione dello "scontrino").

Le estrazioni settimanali verranno effettuate ogni giovedì, fra tutti i corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal lunedì alla domenica, fino alle ore 23:59, della settimana precedente. Le estrazioni mensili verranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, per i corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria tra il primo e l'ultimo giorno del mese precedente, entro le ore 23:59. Mentre, la data dell'estrazione annuale per i corrispettivi trasmessi e registrati dal Sistema Lotteria dal 1° gennaio alle ore 23:59 del 31 dicembre di ciascun anno è stabilita con atto del Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, a seguito della quantificazione dei premi non reclamati che concorrono alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione annuale.

I vincitori ricevono comunicazione formale della vincita mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure via PEC, ove abbiano indicato l'indirizzo nell'area riservata del "portale lotteria". Previa indicazione delle informazioni sul portale, sarà possibile ricevere comunicazione istantanea della vincita via SMS o e-mail. La comunicazione della vincita viene altresì visualizzata nell'area riservata del portale

Lotteria. In ogni caso, è possibile verificare la vincita accedendo all'area pubblica del portale, dove verranno di volta in volta pubblicati i documenti estratti.

I premi, che vanno da un minimo di 5.000 euro per le estrazioni settimana ad un massimo di 5 milione di euro per quelle annuali e sono riconosciuti sia a chi compra che a chi vende, dovranno essere reclamati entro 90 giorni dalla comunicazione della vincita. Per riscuotere i premi non è necessario conservare i documenti commerciali. Questi restano utili, però, per verificare nell'immediato, al termine di ogni estrazione, l'eventuale vincita, in quanto nell'area pubblica del portale Lotteria verranno messi a disposizione i dati dello "scontrino" estratto.

La vincita è pagata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile. I premi non concorrono a formare il reddito del percipiente e non sono assoggettati ad alcun ulteriore prelievo erariale (art. 1 co. 540 della L. 232/2016).

Gli uffici rimangono a vostra completa disposizione per ogni eventuale necessità o chiarimento.

UCS-CEA